

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma	Progetto Autostrada A24 Roma-Teramo Tratta L'Aquila-Teramo. Interventi di demolizione e ricostruzione fuori sede del nuovo Viadotto di svincolo di San Gabriele-Colledara
Procedimento	Procedura di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006
ID Fascicolo	5805
Proponente	Strada dei Parchi S.p.A.
Elenco allegati	Parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 246 del 7 maggio 2021

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;
- **VISTO** il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V Sistemi di valutazione ambientale;
- **VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 103 del 31 marzo 2021 della DG CRESS registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n.89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;
- **VISTO** l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;
- **VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- **VISTO** in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale;
- VISTO il comma 8 del citato art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di V.I.A., specifica, i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
- **VISTO** il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";
- **VISTO** il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTA l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, presentata dalla Società Strada dei Parchi S.p.A. con nota prot. SDP/1534 del 25 gennaio 2021 successivamente perfezionata con nota prot. SDP/2338 del 5 febbraio 2021, rispettivamente acquisite al prot. MATTM-10031 del 1 febbraio 2021 e prot. MATTM-12639 del 8 febbraio 2021, per il progetto "Autostrada A24 Roma-Teramo Tratta L'Aquila-Teramo. Interventi di demolizione e ricostruzione fuori sede del nuovo Viadotto di svincolo di San Gabriele-Colledara";

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dalla Società proponente a corredo della sopra citata istanza del 25 gennaio 2021, nonché la documentazione integrativa volontaria trasmessa con nota prot. SDP/7334 del 16 aprile 2021, acquisita al prot. MATTM-43253 del 26 aprile 2021;

VISTA la nota prot. MATTM-13486 del 9 febbraio 2021 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha dato comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'istanza di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ai fini dell'istruttoria tecnica ed ha comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 l'ufficio e il responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con nota prot. 49718 del 10 febbraio 2021, acquisita al prot. MATTM-17338 del 18 febbraio 2021, ha manifestato il concorrente interesse regionale finalizzato all'integrazione in sede istruttoria della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2 lettera h) dell'Allegato II-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "modifiche o

estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi";

PRESO ATTO che il progetto presentato riguarda la demolizione e successiva ricostruzione fuori sede del Viadotto di svincolo di San Gabriele-Colledara dell'Autostrada A24 Roma-Teramo Tratto L'Aquila-Teramo alla progressiva km 136+60, ricadente in Provincia di Teramo;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interessate, l'area di realizzazione dello svincolo si trova alla distanza minima di 3 km dalla Zona di Protezione Speciale ZPS IT7110128 "Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga" e di 1,5 km dalla Zona Speciale di Conservazione ZSC IT 7120022 "Fiume Mavone";

CONSIDERATO che, per la presenza delle sopra richiamate aree Rete Natura 2000, la Società proponente ha provveduto a redigere uno Studio per la Valutazione di Incidenza con verifica a livello di screening, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1007, n. 357;

PRESO ATTO delle osservazioni del Ministero della cultura, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 152/2006, trasmesse con nota prot. 11836 del 12 aprile 2021, acquisita al prot. MATTM-37754 del 13/04/2021, con cui ritiene che "l'opera possa essere esclusa dalla procedura di VIA con la condizione che, ai fini di evitare e prevenire i potenziali impatti significativi e negativi dell'opera sul patrimonio culturale e per un migliore inserimento nello specifico contesto paesaggistico interessato, il progetto recepisca le seguenti prescrizioni (nn. 1-6) nelle successive fasi della progettazione [...]"; "si richiama che la presenza di aree tutelate ex art. 142 del D.lgs. 42/2004 determina la necessità di sottoporre l'opera all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del medesimo decreto legislativo e secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 12/12/2005. Nell'ambito di tale procedura, la competente Soprintendenza ABAP nel rilasciare il proprio parere preventivo potrà esprimere eventuali ulteriori valutazioni nelle fasi successive della progettazione. Pertanto il progetto definitivo e/o esecutivo dovrà essere sottoposto alla competente Soprintendenza ABAP, in particolare, in considerazione della presenza dell'area boschiva sul lato sud, sud-est dello svincolo autostradale, che appare corrispondere alle definizione contenute nel D.Lgs. 34/2018 e ss.mm.ii. e nella L.R. Abruzzo n. 3/2014. Nell'ambito della medesima procedura di autorizzazione paesaggistica potrà anche essere meglio verificato e chiarito se il corso d'acqua censito nella rete di smaltimento delle acque (cfr. S.I.A. p. 46) risulta ascrivibile fra quelli tutelati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.";

ACQUISITO il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 246 del 7 maggio 2021, trasmesso dalla Commissione Tecnica VIA/VAS con nota prot. CTVA-2392 del 10 maggio 2021, acquisito con prot. MATTM-49252 del 10 maggio 2021, costituito da n. 27 (ventisette) pagine, che allegato al presente Decreto Direttoriale, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che oggetto del sopra richiamato parere è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 al fine di valutare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 246 del 7 maggio 2021, la Sottocommissione V.I.A. della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate da pag. 25 a pag. 27 dello stesso parere;

CONSIDERATO che con detto parere n. 246 del 7 maggio 2021, la Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha valutato che:

- il progetto riguarda un intervento finalizzato a migliorare la sicurezza dell'infrastruttura stradale attraverso la sostituzione del viadotto esistente;
- con riferimento alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché alle caratteristiche dell'impatto potenziale, come meglio descritto sopra, il progetto non comporta, in fase di esercizio, impatti significativi, diversi dalla situazione ante operam, mentre in fase di cantiere gli impatti potranno essere mitigati attraverso opportuni accorgimenti che dovranno essere definiti nelle successive fasi di progettazione e controllati attraverso un opportuno Piano di Monitoraggio Ambientale;
- con riferimento alle problematiche di rischio idrogeologico, preliminarmente alla realizzazione delle opere, il proponente; ai sensi di quanto prescritto dall'art. 17 delle NTA del PAI dovrà acquisire il "Parere di Compatibilità Idrogeologica";
- con riferimento alla presenza di 2 aree Natura 2000 nell'intorno dell'area di intervento, è stata sviluppata la Valutazione di Incidenza (VINCA) per entrambi i siti, fino al livello dello screening, pervenendo alla conclusione che la realizzazione e l'esercizio dell'opera non comporta effetti ai fini della conservazione dell'integrità dei siti e del loro habitat;
- con riferimento alla VINCA, lo screening di incidenza specifico si conclude positivamente senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata.

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS con nota del 24 maggio 2021, acquisita al prot. MATTM-56113 del 26 maggio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alle condizioni ambientali dettate nel menzionato parere n. 246 del 7 maggio 2021;

VISTA la nota prot. MATTM-64561 del 15 giugno 2021 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del Procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 per il progetto "Autostrada A24"

Roma-Teramo Tratta L'Aquila-Teramo. Interventi di demolizione e ricostruzione fuori sede del nuovo Viadotto di svincolo di San Gabriele-Colledara";

DECRETA

l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto "Autostrada A24 Roma-Teramo Tratta L'Aquila-Teramo. Interventi di demolizione e ricostruzione fuori sede del nuovo Viadotto di svincolo di San Gabriele-Colledara", proposto dalla Società Strada dei Parchi S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.

Art. 1 Condizioni ambientali

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 246 del 7 maggio 2021. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Altresì devono essere ottemperate le condizioni ambientali contenute nelle osservazioni espresse dal Ministero della cultura, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. 11836 del 12 aprile 2021.

Art. 2 Verifiche di Ottemperanza

- 1. Il Ministero della transizione ecologica Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell'art. 28 ed in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
- 2. In merito alle condizioni dettate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, a parziale rettifica di quanto riportato nel citato parere, sono individuati quale Ente vigilante ed Ente coinvolto:

Per le condizioni ambientali nn. 1, 2 e 5

Ente vigilante: Ministero della transizione ecologica

Ente coinvolto: ARTA Abruzzo

Per le condizioni ambientali nn. 3 e 4

Ente vigilante: Regione Abruzzo

- 3. L'Ente vigilante sopra individuato, con il contributo dell'Ente coinvolto ove indicato, svolge l'attività di verifica dell'ottemperanza e provvederà a comunicarne gli esiti all'Autorità competente.
- 2. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

- 3. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
- 4. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3 Disposizioni finali

Il presente provvedimento, corredato dal parere n. 246 del 7 maggio 2021 della Sottocommissione V.I.A. della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla Società Strada dei Parchi S.p.A., al Ministero della cultura, alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Teramo, al Comune di Colledara e all'ARTA Abruzzo. Sarà cura della Regione Abruzzo comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento è integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (http://www.va.minambiente.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)